



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI TORINO

SEZIONE VI CIVILE

riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti Magistrati:

1)Dr.ssa	Vittoria Nosengo	Presidente
2)Dr.ssa	Maurizia Giusta	Giudice
3)Dr.ssa	Carlotta Pittaluga	Giudice est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZAavente ad oggetto: liquidazione controllata;

nel procedimento n. 167/2022 r.g.

promosso da

residente in

Torino, via Andrea Massena n.103 sc. A,

con l'ausilio del professionista incaricato dall'OCC "Sportello orientamento Sociale" di Torino: dott.ssa Rosa Daniela Rendine

- debitore istante in proprio-

Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione controllata depositato in data 22.12.2022 dal debitore (), con l'assistenza del professionista, incaricato dall'OCC "Sportello orientamento Sociale" di Torino, dott.ssa Rosa Daniela Rendine;

esaminati gli atti ed i documenti;

vista l'integrazione depositata in data 22.1.2023;

sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;

ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27 CCI, atteso che il debitore ha la residenza in Torino, via Andrea Massena n.103 sc. A, (doc. 1 della memoria 22.1.2023);

ritenuto che ricorrano i presupposti di cui agli artt. 268 e 269 CCI in quanto:

- il debitore è un professionista in stato di sovraindebitamento. Occorre fare riferimento alla definizione di "sovraindebitamento" di cui all'art. 2 co 1 lett. c) d.lgs cit., quale stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, della start up innovativa e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale; il medesimo articolo alle lettere a) e b) chiarisce inoltre che per "crisi" si si deve intendere lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi 12 mesi e per "insolvenza" lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori i quali dimostrino che non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;

- nella fattispecie il debitore è un professionista (ingegnere _____ 1), il cui attivo è costituito da: proprietà di un immobile sito in Torino, via Massena 103 scala A, di rilevante valore (stimato in sede esecutiva euro 928.000,00) e che _____ è _____ Tribunale di Torino); c

F
di
relazione della dott.ssa Rendine) e _____
mila euro netti (pag. 9 della relazione della dott.ssa Rendine) d _____
r _____ sili;

- l'ammontare del passivo è stato indicato dalla dott.ssa Rendine in euro _____ (cfr. pag. 15 della relazione) e inoltre si dà atto di una posta debitoria pari ad euro _____ richiesta da _____ a cui il creditore non ha dato riscontro che parrebbe non compresa nella somma di euro _____), portando l'ammontare del passivo ad euro _____

- tenuto conto che il patrimonio del debitore, pur vantando un bene immobile di notevole valore, ed altri terreni allo stato non valutati, non appare di pronta liquidazione, osservato anche che l'immobile appare sottoposto ad esecuzione immobiliare, nell'ambito della quale essendo già stata redatta perizia sono maturate ulteriori spese non indicate dalla dott.ssa Rendine nel passivo, emerge che _____ è certamente in stato di crisi, non essendo i flussi prospettici di cassa _____

adeguati a far fronte al rilevantissimo indebitamento già scaduto nei successivi dodici mesi;

- al ricorso è stata allegata una relazione redatta dal consulente nominato dall'OCC, dott.ssa Rosa Daniela Rendine, che contiene la valutazione circa la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata dal debitore a corredo della domanda e ne illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria; ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata ex art. 268 ss. CCI; ritenuto che la somma necessaria al mantenimento del nucleo familiare del debitore, non compresa nella liquidazione, debba stabilirsi come segue:

- il debitore ha allegato di corrispondere m

), in seguito a richiesta del Tribunale, ha dato prova con la documentazione allegata alla memoria integrativa del 22.1.2023. Il debitore ha chiesto di poter continuare a corrispondere al

- C), secondo quanto indicato nel ricorso e nella relazione dell'OCC percepisce una somma netta annuale di circa €

) vengono trattenute per rimborso prestito

);

- poiché il nucleo convivente è composto da C), entrambi, la somma necessaria al mantenimento del nucleo familiare deve essere determinata facendo riferimento a quanto indicato dall'ISTAT come spesa mediana per l'anno 2021 (ultimo anno disponibile) per una coppia di oltre S tenuto conto della anzianità del debitore e delle somme indicate dallo stesso come necessarie all'acquisto di medicinali non appare opportuno ridurre tale somma in misura percentuale;

- I) e
ve essere divisa al 100% tra i coniugi, così che la somma che C) potrà trattenere mensilmente per il mantenimento è pari ad euro

- a tale somma possono aggiungersi i versamenti mensili da corrispondere alla quale dalla dichiarazione dei redditi per l'anno 2021 prodotta in allegato alla memoria integrativa 22.1.2023, appare percepire poco più di

ordi annui e che, , non è
certo possa continuare a percepire integralmente, oltre all'aumento dei

- ne risulta che, già compresa la somma da corrispondere alla
potrà trattenere mensilmente la somma d
mentre le somme eccedenti dovranno essere versate alla procedura;

- infine, quanto alla somma necessaria al mantenimento, occorre osservare che
la spesa mediana calcolata dall'ISTAT di cui sopra comprende già le somme
necessarie per l'abitazione, così che essa viene determinata tenuto già conto che
l'immobile ove il nucleo familiare risiede dovrà essere liberato nel corso della
liquidazione controllata;

ritenuto necessario, poiché il versamento delle somme eccedenti rispetto a quelle
determinate dal Tribunale come necessarie al mantenimento, è circostanza che rileva
poi in un eventuale procedimento di esdebitazione, che il debitore provveda
trimestralmente a inviare al liquidatore prova delle somme percepite in concreto
(tramite estratto conto o altra documentazione ritenuta dal liquidatore necessaria)

'lia (da effettuare con
modalità di pagamento tracciabile);

rilevato che il liquidatore dovrà tempestivamente segnalare al Tribunale la mancata
prova di quanto sopra e la mancata corresponsione alla procedura delle somme
eccedenti;

rilevato altresì che oggetto del procedimento di liquidazione è l'intero patrimonio salvo
quanto espressamente escluso con la presente sentenza;

tenuto conto nella nomina del Liquidatore dei criteri indicati dall'art. 270 co 2 lett. b)
CCI;

visti gli artt. 268, 269 e 270 CCI,

dichiara
l'apertura della liquidazione controllata dei beni di

**ASTE
GIUDIZIARIE**
residente in

Torino, via Andrea Massena n.103 sc. A,;

nomina
la dott.ssa Carlotta Pittaluga Giudice Delegato per la procedura;

nomina
Liquidatore la dott.ssa Rosa Daniela Rendine, già nominata dall'OCC, con invito ad
accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;

ordina

al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci, delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

assegna

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di 60 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCI;

ordina

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

dispone

che il debitore possa trattenere le somme percepite nel limite sopra indicato nettando invece a disposizione della procedura tutte le somme eccedenti, con avvertimento che una eventuale variazione delle somme trattenute potrà avvenire solo in seguito a modifica di tale importo da parte del Tribunale, all'esito di apposita istanza in ipotesi di variazione delle condizioni di fatto, nonché avvertendo che dovranno essere fornite al liquidatore le prove delle somme percepite e corrisposte alla figlia come indicato in parte motiva;

dispone

l'inserimento, ad opera del liquidatore, della sentenza nel sito Internet del Tribunale e, nel caso in cui il debitore svolga attività di impresa, presso il registro delle imprese;

ordina

qualora nel patrimonio vi siano beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti, a cura del liquidatore;

dispone

a cura del liquidatore, la notifica della sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 9.2.2023.

Il Giudice estensore

(*Carlotta Pittaluga*)

Il Presidente

(*Vittoria Nosengo*)